

- 2) Qualora il regolamento (CEE) n. 1408/71 si applichi ad un lavoratore come quello descritto nella questione 1a, quale legislazione o quali legislazioni il regolamento designi come applicabili.

(¹) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 15 maggio 2013 — Nutricia NV/Staatssecretaris van Financiën

(Causa C-267/13)

(2013/C 207/49)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden.

Parti

Ricorrente: Nutricia NV.

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la nozione di «medicinale», di cui alla voce 3004 della NC, debba essere intesa nel senso che essa comprende anche preparati alimentari come i prodotti in esame, che sono destinati esclusivamente ad essere somministrati sotto controllo medico per via enterale (mediante una sonda) a persone sottoposte a terapia per una malattia o per uno stato patologico e che, nell'ambito di tale terapia, assumono i prodotti al fine di prevenire o curare la malnutrizione.
- 2) Se la nozione di «bevande», ai sensi della voce 2202 della NC, debba essere intesa nel senso che essa comprende alimenti liquidi, come i prodotti di cui trattasi, che non sono destinati ad essere bevuti, ma ad essere assunti per via enterale (mediante una sonda).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu (Romania) il 16 maggio 2013 — Elena Petru/Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Națională de Asigurări de Sănătate

(Causa C-268/13)

(2013/C 207/50)

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Sibiu

Parti

Ricorrente: Elena Petru

Convenute: Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Questione pregiudiziale

Se, alla luce delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (¹), l'impossibilità di prestare cure nel paese di residenza debba essere interpretata in maniera assoluta o in maniera ragionevole, vale a dire se la situazione in cui, sebbene l'intervento chirurgico possa essere effettuato nel paese di residenza in tempo utile e adeguato dal punto di vista tecnico, nel senso che esistono gli specialisti necessari e anche al medesimo livello di conoscenze specialistiche, la mancanza di farmaci e di materiali medici di prima necessità equivalga tuttavia a una situazione in cui le cure mediche necessarie non possono essere prestate ai sensi dell'articolo menzionato.

(¹) Regolamento (CEE) del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 17 maggio 2013 — Iraklis Haralambidis/Calogero Casilli

(Causa C-270/13)

(2013/C 207/51)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Iraklis Haralambidis

Resistente: Calogero Casilli

Questioni pregiudiziali

- 1) Apparendo inconferente al caso di specie [– nomina di un cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea a Presidente di un'Autorità Portuale, persona giuridica qualificabile come organismo di diritto pubblico –] l'esclusione disposta dall'art. 45 TFUE § 4, in quanto riguardante le ipotesi di lavoro subordinato con le pubbliche amministrazioni (nel caso in esame non sussistente) e — nondimeno — essendo comunque l'incarico fiduciario di Presidente dell'Autorità Portuale riguardabile quale «attività di lavoro» in senso lato, se la clausola di riserva per l'espletamento dell'incarico medesimo a favore dei soli cittadini italiani sostanzialmente — o meno — una discriminazione sulla nazionalità vietata dall'art. 45 medesimo.

- 2) Se l'incarico assolto quale Presidente di un'Autorità Portuale italiana da parte del cittadino di altro Stato membro dell'Unione Europea possa — altrimenti — configurarsi come rientrante nel diritto di stabilimento di cui all'art. 49 e ss. TFUE e se, in questo caso, il divieto di diritto interno all'assolvimento dell'incarico medesimo da parte del non cittadino italiano sostanzialmente — o meno — una discriminazione fondata sulla nazionalità, ovvero se tale circostanza possa reputarsi esclusa dall'anzidetto art. 51 TFUE.
- 3) Se l'incarico assolto quale Presidente di un'Autorità Portuale italiana da parte del cittadino di altro Stato membro dell'Unione Europea possa — in via di subordine — configurarsi quale prestazione di «servizio», ai sensi della direttiva 2006/123/CE⁽¹⁾, se l'esclusione dell'applicazione della direttiva medesima ai servizi portuali rilevi o meno anche ai fini che qui interessano e — ove ciò non fosse — se il divieto di diritto interno all'assolvimento dell'incarico medesimo sostanzialmente — o meno — una discriminazione fondata sulla nazionalità.
- 4) In via di estremo subordine, se l'incarico assolto quale Presidente di un'Autorità Portuale italiana da parte del cittadino di altro Stato membro dell'Unione Europea, ove reputato non inquadrabile nelle suesposte previsioni, possa — comunque — essere riguardato in via più generale, ai sensi dell'art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, quale prerogativa rientrante nel diritto del cittadino comunitario «di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro», anche a prescindere dalle specifiche disposizioni «di settore» contenute negli artt. 45 e 49 e ss. TFUE, nonché nella direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, e se, pertanto, il divieto di diritto interno all'assolvimento dell'incarico medesimo contrasti — o meno — con l'altrettanto generale divieto di discriminazione in base alla cittadinanza contemplato dall'art. 21, comma 2, della predetta Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36)

Impugnazione proposta il 16 maggio 2013 dalla Rousse Industry AD avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 20 marzo 2013, causa T-489/11, Rousse Industry AD/Commissione europea

(Causa C-271/13 P)

(2013/C 207/52)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Rousse Industry AD (rappresentanti: Al. Angelov, Sv. Panov, advokati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- annullare la sentenza del Tribunale del 20 marzo 2013, nella causa T-489/11;
- statuire in via definitiva e annullare gli articoli 2, 3, 4 e 5 della decisione della Commissione europea del 13 luglio 2011, relativa all'aiuto di Stato C 12/10 (ex N 389/09) concesso dalla Bulgaria in favore della Rousse Industry AD;
- in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché si pronunci nuovamente;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Primo motivo: violazione di norme procedurali che reca pregiudizio agli interessi della ricorrente

- i) Nella motivazione della sentenza il Tribunale non avrebbe esaminato i quesiti essenziali posti alle parti con misure di organizzazione del procedimento concernenti i fatti nonché le relative osservazioni delle parti.
- ii) Ciò rappresenterebbe un vizio di procedura sostanziale rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia, in quanto il Tribunale era tenuto a esaminare tutte le domande, le censure e gli argomenti delle parti.

2. Secondo motivo: violazione del diritto dell'Unione da parte del Tribunale

- i) Il Tribunale avrebbe illegittimamente applicato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE⁽¹⁾, avendo ritenuto che sussistesse un nuovo aiuto in favore della Rousse Industry AD.
- ii) Il Tribunale avrebbe emesso la propria sentenza in violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto avrebbe ritenuto a torto che l'aiuto fosse incompatibile con il mercato interno dell'Unione e ostacolasse la concorrenza, e che il fatto che lo Stato non avesse recuperato il suo credito rappresentasse un vantaggio per la società.